

DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2021

31/2021/R/GAS

ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ DEI PARAMETRI DI INCENTIVAZIONE PER LA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1144^a riunione del 2 febbraio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 155/2018/R/gas (di seguito: documento 155/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 614/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 614/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 153/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 153/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 232/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 232/2020/R/gas);
- il Codice di stoccaggio della Società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall'Autorità;
- la comunicazione di Stogit del 15 gennaio 2021, prot. Autorità 1886 del 15 gennaio 2021 (di seguito: comunicazione 15 gennaio).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità, all’articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti del predetto servizio;
- il documento per la consultazione 155/2018/R/gas ha prospettato l’introduzione di meccanismi incentivanti per la gestione efficiente degli stoccaggi evidenziando, tra le altre cose, la necessità di prevedere un periodo di sperimentazione per valutare i costi sostenuti dagli operatori per attivare i processi gestionali innovativi ed i relativi benefici ottenuti dal sistema;
- con la deliberazione 232/2020/R/gas l’Autorità ha confermato fino al 31 dicembre 2020 la sperimentazione, avviata con le deliberazioni 614/2018/R/gas 153/2019/R/gas, con riferimento:
 - ai servizi di cui all’articolo 12, comma 1 del RAST (capacità *unbundled* di spazio, iniezione ed erogazione su base mensile, settimanale, giornaliera ed infragiornaliera, di seguito: servizi di breve termine);
 - ai servizi c.d. ulteriori di rimodulazione nel tempo delle capacità e/o dei suoi profili di utilizzo;
- la sperimentazione descritta è stata implementata ai sensi dell’articolo 29 del RAST, che prevede, al comma 1, che, al fine di incentivare l’impresa di stoccaggio a massimizzare il valore delle proprie prestazioni, quest’ultima possa trattenere una quota dei proventi delle procedure concorsuali con cui tali prestazioni sono offerte;
- in ragione della natura sperimentale il regime incentivante approvato non prevede ancora che la quota di trattenimento di cui al comma 29.1 del RAST sia stabilita secondo le disposizioni del comma 29.2, ovvero tenendo conto anche dell’entità della prestazione resa disponibile e dello stato di tensione del sistema al momento della sua messa a disposizione;
- l’articolo 29 del RAST prevede, al comma 5, che entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possono presentare, per la sua approvazione, una proposta di incentivazione valida per l’anno solare successivo, corredata da una relazione che illustri i risultati del sistema incentivante nel precedente periodo 1 ottobre – 30 settembre, in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, nonché costi e benefici per il sistema;
- con la comunicazione 15 gennaio, Stogit ha trasmesso la relazione di cui al punto precedente, per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020, da cui emerge, tra l’altro, un ricavo complessivo delle procedure concorsuali pari a circa 2,2 milioni di euro, ripartiti in circa 1 milione di euro destinato al sistema e circa 1,2 milioni di euro trattenuti da Stogit, principalmente riconducibile all’allocazione dei servizi di breve termine ed in particolare delle capacità giornaliere di iniezione ed erogazione;
- con la medesima comunicazione, Stogit ha proposto di estendere al 31 marzo 2021 la validità del sistema di incentivazione approvato con deliberazione 232/2020/R/gas e scaduto il 31 dicembre 2020, al fine di sincronizzare l’evoluzione di quest’ultimo secondo quanto previsto al richiamato comma 29.2 del RAST, con l’introduzione di

alcune integrazioni dei servizi base di stoccaggio – attualmente in consultazione e oggetto di una prossima proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio – con particolare riferimento all’andamento della prestazione di iniezione durante la fase di iniezione.

CONSIDERATO INFINE, CHE:

- la definizione delle prestazioni associate ai servizi base previsti dal Codice di Stoccaggio, nonché la loro gestione, è funzionale, tra l’altro, all’individuazione delle prestazioni aggiuntive oggetto del regime incentivante previsto dal RAST, secondo le disposizioni del richiamato comma 29.2.

RITENUTO CHE:

- non sussistano controindicazioni, nei termini e per le ragioni presentate da Stogit, ad estendere al 31 marzo 2021 la validità dei parametri del sistema di incentivazione approvati con deliberazione 232/2020/R/gas;
- sia opportuno che la proposta circa i parametri di incentivazione a partire dal 1 aprile 2021 sia trasmessa da Stogit per la sua approvazione, unitamente alla proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio attualmente in consultazione e richiamata nella comunicazione 15 gennaio

DELIBERA

1. di estendere al 31 marzo 2021 la validità dei parametri del sistema di incentivazione approvati con deliberazione 232/2020/R/gas ai sensi dell’articolo 29 del RAST;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini